

DIREZIONE
12 giugno 2020

Alle aziende associate

**INAIL - ULTERIORI ISTRUZIONI E CHIARIMENTI IN RELAZIONE ALLA TUTELA
INFORTUNISTICA DAL CONTAGIO DA COVID-19**

Gentili associati,

Con la circolare n. 22 del 20 maggio 2020, l'Inail fornisce alcuni chiarimenti in relazione alla tutela infortunistica degli eventi di contagio nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Nello specifico, l'Istituto approfondisce i due argomenti della tutela Inail ai sensi dell'art. 42, c. 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'accertamento dell'infortunio da contagio da SARS-Cov-2.

Sul primo punto, l'INAIL conferma e ribadisce alcuni principi che sono vigenti da anni e che sono stati già richiamati dalla circolare 3 aprile 2020, n. 13, nell'ambito della disciplina speciale infortunistica, confermati dalla scienza medico-legale e dalla giurisprudenza di legittimità in materia di patologie causate da agenti biologici. Quindi, l'infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall'Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione. Questo perché tutte le patologie contratte in occasione di lavoro sono da sempre inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell'infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo. Inoltre, sottolinea l'INAIL, la norma in questione dispone che l'indennità per inabilità temporanea assoluta copra anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria (sempre sotto l'ipotesi che il contagio sia riconducibile all'attività lavorativa), con la conseguente astensione dal lavoro. Su quest'ultimo aspetto, l'INAIL richiama un principio già affermato dalla giurisprudenza, secondo cui l'impedimento presupposto dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124 ai fini della attribuzione della indennità di inabilità temporanea assoluta, comprende, oltre alla fisica impossibilità della prestazione lavorativa, anche la sua incompatibilità con le esigenze terapeutiche e di profilassi del lavoratore. Infine, l'Istituto ricorda che è stato espressamente previsto che gli oneri degli eventi

infortunistici del contagio non incidano sull'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma siano posti a carico della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata, e quindi non comportino maggiori oneri per le imprese. In altri termini, il citato articolo 42 ha sancito l'esclusione totale di qualsiasi incidenza degli infortuni da COVID-19 in occasione di lavoro sulla misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro, in quanto tali eventi sono stati a priori ritenuti frutto di fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in itinere.

Sul secondo argomento l'INAIL richiama le linee guida emanate con la circolare 23 novembre 1995, n.74, che affermano due principi fondamentali:

1. deve essere considerata causa violenta di infortunio sul lavoro anche l'azione di fattori microbici e virali che penetrando nell'organismo umano ne determinano l'alterazione dell'equilibrio anatomico-fisiologico, sempre che tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa;
2. la mancata dimostrazione dell'episodio specifico di penetrazione nell'organismo del fattore patogeno non può ritenersi preclusiva della ammissione alla tutela, essendo giustificato ritenere raggiunta la prova dell'avvenuto contagio per motivi professionali quando, anche attraverso presunzioni, si giunga a stabilire che l'evento infettante si è verificato in relazione con l'attività lavorativa. E perché si abbia una presunzione correttamente applicabile non occorre che i fatti su cui essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile del fatto noto, bastando che il primo possa essere desunto dal secondo come conseguenza ragionevole, probabile e verosimile secondo un criterio di normalità (cosiddetta "presunzione semplice").

Dai su citati principi – prosegue l'INAIL - non può desumersi alcun automatismo ai fini dell'ammissione a tutela dei casi denunciati, ma occorre sempre accertare i fatti noti e fondanti. Quindi il riconoscimento dell'origine professionale del contagio si deve fondare su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio. A tal proposito l'Istituto ribadisce che non deve essere confuso indennizzo con la responsabilità penale e civile del datore di lavoro; il diritto alle prestazioni non è rilevante per l'accusa in sede penale o in sede civile.

Pertanto – conclude l'INAIL – la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33. Il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza questa che ancora una volta porta a sottolineare l'indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario.

Quanto all'azione di regresso, non essendo più subordinata alla sentenza penale di condanna dopo l'elisione da parte della Corte Costituzionale della pregiudizialità penale, essa presuppone la configurabilità del reato perseguibile d'ufficio a carico del datore di lavoro o di altra persona del cui operato egli sia tenuto a rispondere a norma del codice civile. Pertanto, così come il giudizio di ragionevole probabilità in tema di nesso causale, che presiede al riconoscimento delle prestazioni assicurative in caso di contagio da malattie infettive, non è utilizzabile in sede penale o civile, l'attivazione dell'azione di regresso da parte dell'Istituto non può basarsi sul semplice riconoscimento dell'infezione da Sars-Cov-2.

In definitiva – afferma l'Istituto - l'attivazione dell'azione di regresso presuppone anche l'imputabilità a titolo, quantomeno, di colpa, della condotta causativa del danno. Quindi, in assenza di una comprovata violazione, da parte del datore di lavoro delle misure di contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli o alle linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro.

Per ulteriori chiarimenti la segreteria (tel. 059/894811 – e-mail: segreteria@confapiemilia.it) è a disposizione per mettervi in contatto con il funzionario di riferimento.

Cordiali saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

